

## ALLEGATO 10

### Indennizzo

Ai sensi del regolamento CE 1371/2007, Trenord applica l'Art.17 Comma 1, riconoscendo un indennizzo anche ai possessori di abbonamento.

Il valore dell'indennizzo di cui sopra è definito in relazione al prezzo dell'abbonamento in possesso del passeggero e nel rispetto delle percentuali indicate dal suddetto regolamento e quindi rispettivamente il 25% e il 50% come indicato in Tabella 1.

Nello specifico, per gli abbonamenti mensili l'importo dell'indennizzo sarà definito calcolando il 25% o il 50% (rispettivamente a seconda dell'entità del ritardo) per un sessantesimo del prezzo dell'abbonamento e per un quattordicesimo in caso di abbonamenti settimanali. Gli indennizzi di cui sopra saranno riconosciuti a fronte di 12 eventi (3 per i settimanali) di ritardo e soppressione verificatisi nell'arco di validità dell'abbonamento e riferiti allo stesso servizio (lo stesso treno) utilizzato dal passeggero. I dodici eventi di ritardo e/o soppressione totale dovranno essere riferiti ad un unico treno facente parte della medesima direttrice alla quale è attribuita l'origine - destinazione dell'abbonamento in possesso del passeggero.

Di seguito si riporta la tabella esplicativa (Tabella 1) riportante i criteri soglia per il calcolo dell'indennizzo spettante per ritardi e/o soppressioni totali (treno soppresso intero percorso e non sostituito con autobus).

TABELLA 1: CALCOLO PER INDENNITÀ RITARDO/SOPPRESSIONE TOTALE					
Tipologia di abbonamento	Prezzo del titolo	N° viaggi convenzionali	Importo unitario indennizzo	25% (Soppressione totale/ritardo → 60')	50% (ritardo → 120')
Settimanale	€	14	€/14 = €u	€u*25% = indennizzo unitario  Soglia di rimborsabilità per abbonamento settimanale = <b>3 treni a settimana</b>	€u*50% = indennizzo unitario
Mensile	€	60	€/60 = €u	€u*25% = indennizzo unitario  Soglia di rimborsabilità per abbonamento mensile = <b>12 treni al mese</b>	€u*50% = indennizzo unitario
Annuale	€	60(*)	€/60 = €u(*)	€u*25% = indennizzo unitario(*)  Soglia di rimborsabilità per singola mensilità di un abbonamento annuale = <b>12 treni al mese.</b>	€u*50% = indennizzo unitario(*)

(\*) in riferimento alle singole mensilità di un abbonamento annuale per le quali si verificano gli eventi.

Non è previsto alcun indennizzo al di sotto dei 4 Euro. Il riconoscimento dell'indennizzo non è cumulabile con l'erogazione del "bonus" come da artt. 113 e 114 delle Condizioni Generali di Trasporto.

Per i passeggeri in possesso di abbonamento annuale valgono le regole di riconoscimento (compresi i criteri soglia) definite per i passeggeri in possesso dell'abbonamento mensile.

Pertanto l'indennizzo sarà riconosciuto per singole mensilità in cui si verificano gli eventi di soppressione e ritardo per i quali si avanza la richiesta di indennizzo.

Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.